DISCIPLINA ED EQUIPARAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA AGLI ALTRI INSEGNAMENTI

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816

Il voto di educazione fisica e' considerato alla stessa stregua del voto delle altre discipline a tutti gli effetti, compresi gli esoneri totali o parziali dalle tasse scolastiche previsti dalle vigenti disposizioni.

Nella scuola media il giudizio dell'insegnante di educazione fisica concorre, con quelli degli altri insegnanti, nella valutazione dell'alunno.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1942, non più in vigore dal 29 gennaio 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina ed equiparazione dell'insegnamento dell'educazione fisica agli altri insegnamenti
Estremi	Legge 14 novembre 1941, n. 1361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-ed-equiparazione-dell-insegnamento-dell-educazione-fisica/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-7-settembre-1945-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it